



Fasc. Anac n. 5501/2023

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Comune di *omissis* - Consultazione testi degli atti amministrativi dopo la decorrenza dei 15 gg di pubblicazione sull'Albo pretorio (prot. ANAC n. *omissis* del 9.11.2023) – **Riscontro**

Si fa riferimento alla nota in oggetto, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alla pubblicazione dei testi degli atti amministrativi pubblicati sull'Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di *omissis*.

In particolare l'istante ha rappresentato che, dal sistema informativo in uso, tutti gli atti vengono pubblicati sull'albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi unitamente ai relativi allegati e i testi sono tutti consultabili, così come previsto per legge (d.lgs. n. 267/2000).

Decorso il termine dei 15 gg il sistema storicizza gli atti e relativi allegati, qualora presenti, e li pone in consultazione soltanto in elenco non rendendo più visualizzabile il testo dell'atto e degli allegati a chi consulta l'albo - sezione storico dell'Ente. L'elenco dei provvedimenti amministrativi è poi pubblicato nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti", come previsto dal d.lgs. 33/2013. Nonostante ciò, alcuni Consiglieri comunali hanno fatto formale richiesta di mantenere gli atti (delibere) consultabili per almeno tre mesi dalla pubblicazione.

E' stato richiesto, pertanto, se è da considerarsi legittimo il protrarsi della pubblicazione degli atti sia sull'Albo pretorio sia in Amministrazione trasparente (ovviamente per le diverse finalità connesse alle due forme di pubblicità) oltre il 15° giorno od eventualmente *sine die*.

In riscontro al quesito posto, occorre in via preliminare precisare che l'Autorità non è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nell'albo pretorio, in quanto quest'ultimo non rientra direttamente nell'ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza.

Si conferma tuttavia che l'obbligo di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio e sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" svolgono funzioni diverse e anche la durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione "Amministrazione trasparente" che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del medesimo decreto.

Tuttavia, come precisato nella delibera n. 33/2012, alcuni degli atti che devono essere pubblicati nell'albo pretorio (quali avvisi, bandi di gara, appalti, bandi di concorso per l'assunzione di personale), ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, devono comunque essere pubblicati in formato di tipo aperto sul sito dell'ente entro la sezione "Amministrazione trasparente" (cfr. Faq in materia di trasparenza n. 1.3-1.4).

L’Autorità, in particolare, si è già espressa sulle modalità a cui sono tenute le amministrazioni ai fini della pubblicazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. 33/2013, chiarendo che queste ultime sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni, gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli amministratori (organi di indirizzo politico) e dai dirigenti e non il testo integrale degli atti in questione (cfr. Delibera n. 1310/2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» (FAQ in materia di trasparenza n. 1.16). Occorre precisare, infine, che tale ultima modalità di pubblicazione è da ritenersi soltanto facoltativa per le amministrazioni, che possono sempre pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligatori per legge.

I provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 in questione attengono ad elenchi dei seguenti provvedimenti finali:

- a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici da pubblicare con link alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
- b) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90.

Ne consegue che le amministrazioni sono tenute a pubblicare all’interno del proprio sito, sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (in distinte partizioni), da aggiornare semestralmente e concernenti le materie di cui ai punti sopracitati a) e b), con l’indicazione del numero, della data, del titolo e dell’oggetto di ogni singolo documento.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato al testo integrale dei provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Occorre precisare che la norma contenuta nel citato articolo 23 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicarne altri nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza.

È utile rammentare che il decreto trasparenza prevede la specifica pubblicazione, in altre partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”:

1. dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione (art. 19, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 5.3 della Delibera n. 1310/2016;
2. degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, d.lgs. 33/2013).

Occorre, infine, richiamare le previsioni contenute nella parte speciale del decreto trasparenza che prevedono la pubblicazione di alcuni provvedimenti specifici. Tra questi si ricordano:

3. gli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il c.d. “Codice dei contratti pubblici” (art. 37, co. 2, lett. b), d.lgs. 33/2013), come elencati nell’Allegato 1 alla Delibera Anac 1310/2016, par. 8.1;
4. gli atti di programmazione delle opere pubbliche (art. 38, co. 2, primo periodo, d.lgs. 33/2013). A tal riguardo l’Autorità ha fornito chiarimenti nel par. 8.2 della Delibera n. 1310/2016;
5. gli atti indicati dall’art. 39 che disciplina la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, secondo cui le amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, tra cui: i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione nonché le loro varianti. (comma 1, art. 39, d.lgs. 33/2013). In proposito, l’Autorità ha precisato che vi rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenenti gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale nonché i Piani delle attività estrattive c.d. “Piani cave e torbiere” (Delibera Anac 1310/2016, part. 8.3);
6. i provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, i provvedimenti di carattere straordinario adottati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite ai sensi della legge 225/1992 o a provvedimenti legislativi di urgenza (art. 42, co. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013.

Alla luce di quanto sopraesposto si rappresenta che:

- l’Autorità non è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nell’albo pretorio, in quanto quest’ultimo non rientra direttamente nell’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza;
- l’obbligo di pubblicazione degli atti sull’albo pretorio e sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse e anche la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione “Amministrazione trasparente” che l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del medesimo decreto;
- il Comune di *omissis* è tenuto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e d) del d.lgs. 33/2013 a pubblicare, per la durata di cinque anni, gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti – in distinte partizioni e da aggiornare ogni sei mesi- e non il testo integrale degli atti in questione (tale ultima modalità di pubblicazione è da ritenersi soltanto facoltativa). Di diverso contenuto e durata l’obbligo concernente le pubblicazioni degli atti nell’albo pretorio.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 29 novembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente